
PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

- 2118** - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante "Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in deroga all'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27". (Delibera di Giunta n. 1784 del 30 11 20)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 29 del 02/12/2020

*(Relatore consigliere Marco Fabbri)
(Relatrice di minoranza Maura Catellani)*

Testo n. 4/2020 licenziato nella seduta del 16 dicembre 2020 con il titolo:

RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE IN DEROGA ALL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, AI SENSI DELL'ART. 109, COMMA 2 BIS, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Art. 1

Ratifica della variazione al bilancio regionale

1. Ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ratificata la variazione al bilancio regionale 2020-2022 allegata alla presente legge, adottata dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.